

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. É costituita l'associazione denominata "Associazione Badminton Motus" (di seguito "l'Associazione").
2. La sede legale è presso il domicilio di Flavio Crivelli a Massagno, Canton Ticino, Svizzera.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica amatoriale del badminton come attività sportiva e ricreativa per adulti, finalizzata al benessere fisico, alla socializzazione e al divertimento.
2. L'Associazione svolge esclusivamente attività senza scopo di lucro.

Art. 3 - Membri

1. L'Associazione è composta da membri attivi.
2. Possono essere ammessi come membri attivi esclusivamente persone fisiche maggiorenni (18 anni compiuti) che dimostrino un livello intermedio o avanzato nella pratica del badminton. Poiché l'Associazione non dispone di istruttori professionisti, non vengono ammessi principianti assoluti.
3. L'ammissione di nuovi membri avviene su richiesta scritta e approvazione del comitato direttivo.
4. L'ammissione è subordinata a una sessione di prova volta a valutare l'idoneità tecnica e la compatibilità con il gruppo. La valutazione viene effettuata dal comitato direttivo o da membri da esso incaricati.
5. Per garantire spazio e qualità dell'attività, il numero massimo di membri attivi è limitato a 14. Ulteriori richieste possono essere inserite in lista d'attesa.

Art. 4 - Diritti e doveri dei membri

1. I membri hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di votare all'assemblea generale.
2. I membri sono tenuti a rispettare il presente statuto, le decisioni dell'assemblea e le regole stabilite dal comitato direttivo.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

1. L'Associazione è composta dai seguenti organi:
 - a) Assemblea generale
 - b) Comitato direttivo

- c) Revisore dei conti (facoltativo)

Art. 6 - Assemblea generale

1. L'assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Compete all'assemblea generale:
 - a) eleggere il comitato direttivo;
 - b) approvare il bilancio e il conto preventivo;
 - c) deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - d) deliberare sulla dissoluzione dell'Associazione.

Art. 7 - Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da almeno una persona che ricopre il ruolo di presidente e tesoriere.
2. Il comitato direttivo può includere facoltativamente un segretario per la gestione amministrativa e comunicativa.
3. Il comitato direttivo gestisce l'Associazione, rappresenta legalmente l'Associazione e organizza le attività.

Art. 8 - Finanze

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative
 - b) eventuali contributi o donazioni

Art. 9 - Durata e scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento può essere deciso dall'assemblea generale con una maggioranza qualificata.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile Svizzero relative alle associazioni (art. 60 e seguenti).